

C J N

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



*Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione*

IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale 'Giuliano Vassalli' per dottorandi e dottori di ricerca

(AIDP Gruppo Italiano, Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights – Siracusa, 29 novembre - 1° dicembre 2018)

ISSN 2240-7618

2/2019

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò  
*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt

Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITOR

Carlo Bray

## EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trincherà, Stefano Zirulia

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

IL DIRITTO PENALE  
NEL CYBERSPAZIO

*EL DERECHO PENAL  
EN EL CIBERESPACIO*

*CRIMINAL LAW  
IN CYBERSPACE*

<b>Neutralization Theory: Criminological Cues for Improved Deterrence of Hacker Crimes</b>	1
<i>“Teoría de la neutralización”: tra prevención e repressione del cybercrime</i>	
<i>“Teoría de la neutralización”: Entre prevención y represión del cibercrimen.</i>	
Marcello Sestieri	

<b>«Send nudes» Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d'età</b>	9
<i>El tratamiento penal del sexting en consideración a los derechos fundamentales de los menores de edad</i>	
<i>The Criminalisation of Sexting Involving Underage Victims</i>	
Domenico Rosani	

<b>Gli effetti dell'automazione sui modelli di responsabilità: il caso delle piattaforme online</b>	33
<i>Los efectos de la automatización en los modelos de responsabilidad: el caso de las plataformas online</i>	
<i>The Effects of Automation on Imputation Models: the Case of Online Platforms</i>	
Beatrice Panattoni	

DIRITTO PENALE E  
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE  
IN INTERNET

*EL DERECHO PENAL Y LA  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN  
INTERNET*

*CRIMINAL LAW AND  
FREEDOM OF EXPRESSION  
ON THE INTERNET*

<b>Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso</b>	60
<i>La criminalización de las fake news entre al confín entre tutela penal de la verdad y represión del disenso</i>	
<i>Criminalisation of Fake News Between the Protection of Truth and the Suppression of Dissent</i>	
Anna Costantini	

<b>Il volto dei reati di opinione nel contrasto al terrorismo internazionale al tempo di Internet</b>	81
<i>El rostro de los delitos de opinión en la lucha contra el terrorismo internacional en la época de Internet</i>	
<i>The Face of Word Crimes in the Fight Against International Terrorism at the Time of the Internet</i>	
Paolo Cirillo	

<p>FINANCIAL CYBERCRIME</p> <p>CIBERCRIMEN FINANCIERO</p> <p>FINANCIAL CYBERCRIME</p>	<p><b>Crowdfunding @ ICOs: esigenze di prevenzione del rischio di commissione di reati nell'era della digital economy</b> 101</p> <p><i>Crowdfunding @ ICOs: exigencias de prevención del riesgo de comisión de delitos en la era de la economía digital</i></p> <p><i>Crowdfunding @ ICOs: Commission Risk Prevention Needs of Crimes in the Era of the Digital Economy</i></p> <p>Antonietta di Lernia</p>
<p><b>La tutela penale del segreto commerciale in Italia.</b> 112</p> <p><b>Fra esigenze di adeguamento e possibilità di razionalizzazione</b></p> <p><i>La tutela penal del secreto comercial en Italia.</i></p> <p><i>Entre exigencias de adecuación y posibilidades de racionalización</i></p> <p><i>The Protection of Trade Secret under Italian Criminal Law.</i></p> <p><i>Between Needs for Adequacy and Options for Rationalization</i></p> <p>Riccardo Ercole Omodei</p>	
<p><b>L'abuso di mercato nell'era delle nuove tecnologie.</b> 129</p> <p><b>Trading algoritmico e principio di personalità dell'illecito penale</b></p> <p><i>Abuso del mercado en la era de las nuevas tecnologías.</i></p> <p><i>Trading algorítmico y principio de responsabilidad penal personal</i></p> <p><i>Market Abuse in the Age of New Technologies.</i></p> <p><i>Algorithmic Trading and Principle of Individual Criminal Responsibility</i></p> <p>Marta Palmisano</p>	
<p><b>Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio</b> 148</p> <p><i>Los instrumentos de prevención nacional y europeos en materia de monedas virtuales y lavado de activos</i></p> <p><i>Domestic and European Preventative Instruments Concerning Virtual Currencies and Money Laundering</i></p> <p>Cristina Ingrao</p>	
<p><b>Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione</b> 159</p> <p><i>Las monedas virtuales y los ontológicos riesgos de lavado de activos: técnicas de represión.</i></p> <p><i>Virtual currencies and the endemic risk of money laundering: repression techniques</i></p> <p>Fabiana Pomes</p>	

<p>LA TUTELA PENALE DELLA PRIVACY NEL CYBERSPAZIO</p> <p><i>LA TUTELA PENAL DE LA PRIVACIDAD EN EL CIBERESPACIO</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND THE PROTECTION OF PRIVACY IN CYBERSPACE</i></p>	<p><b>I limiti della tutela penale del trattamento illecito dei dati personali nel mondo digitale</b></p> <p><i>Los límites de la tutela penal del tratamiento ilícito de datos personales en el mundo digital</i></p> <p><i>Limits to Criminalization of Unlawful Data Processing in the Digital World</i></p> <p>Salvatore Orlando</p>	<p>178</p>
	<p><b>Il compendio sanzionatorio della nuova disciplina privacy sotto la lente del <i>ne bis in idem</i> sovranazionale e della Costituzione</b></p> <p><i>El compendio sancionatorio de la nueva regulación de la privacidad bajo la lente del ne bis in idem internacional y de la Constitución italiana</i></p> <p><i>The Sanctioning System for Privacy-Related Infringements from the Supranational Ne Bis In Idem and the Italian Constitution Perspectives</i></p> <p>Ludovica Deaglio</p>	<p>201</p>
	<p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><b>Informazione e oblio nell'epoca dei processi su internet</b></p> <p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><i>Información y olvido en la época de los procesos de internet</i></p> <p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><i>The Right to Information and the Right to be Forgotten in Times of Trials by Media</i></p> <p>Edoardo Mazzanti</p>	<p>212</p>
	<p><b>La moltiplicazione dei garanti nel settore della tutela dei dati personali: riflessi penalistici del GDPR</b></p> <p><i>La multiplicación de las garantías en el sector de la tutela de los datos personales: Reflexiones penalísticas del GDPR</i></p> <p><i>The Multiplication of Responsibilities in the Personal Data Protection Area: Criminal Law Implications of the GDPR</i></p> <p>Gaia Fiorinelli</p>	<p>239</p>
	<p><i>Corporate liability e compliance in the cyber privacy crime:</i></p> <p><b>il nuovo “modello organizzativo privacy”</b></p> <p><i>Responsabilidad corporativa y compliance en el delito de privacidad cibernética: El nuevo “modelo organizativo de privacidad”</i></p> <p><i>Corporate Liability and Compliance in the Cyber Privacy Crime: the New “Privacy Organizational Model”</i></p> <p>Valentina Aragona</p>	<p>251</p>





NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSO PENALE  <i>NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROCESO PENAL</i>  <i>NEW TECHNOLOGIES AND CRIMINAL PROCEDURE</i>	<b>Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche</b> <span style="float: right;">391</span> <i>Algoritmos predictivos: algunas premisas metodológicas</i> <i>The 'multi-faceted' brain of predictive algorithms.</i> Barbara Occhiuzzi
	<b>Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale</b> <span style="float: right;">401</span> <i>Algoritmos predictivos y discrecionalidad del juez: un nuevo desafío para la justicia penal</i> <i>Predictive Algorithms and Judicial Discretion: a New Challenge for Criminal Justice</i> Lucia Maldonato
	<b>Le nuove indagini tecnologiche e la tutela dei diritti fondamentali. L'esperienza del captatore informatico</b> <span style="float: right;">417</span> <i>Las nuevas tecnologías de investigación y la tutela de los derechos fundamentales. La experiencia del software espía</i> <i>New IT-based Investigations and Protection of Fundamental Rights.</i> <i>The Case of Spy-software</i> Gaia Caneschi
	<b>Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria: premesse teoriche di una sistematizzazione</b> <span style="float: right;">430</span> <i>El control oculto y continuado como categoría probatoria: premisas teóricas de una sistematización</i> <i>The Hidden and Continous Control as Evidentiary Notion: Theoretical Premises for a Systematic Analysis</i> Fabio Nicolichia
	<b>L'accesso transfrontaliero all'electronic evidence, tra esigenze di effettività e tutela dei diritti</b> <span style="float: right;">439</span> <i>El acceso transfronterizo a evidencia electrónica, entre exigencias de efectividad y tutela de derechos</i> <i>Transnational Access to Electronic Evidence Between Effectiveness and the Need to Protect Rights</i> Veronica Tondi

- 
- L'utilizzo dello *smartphone* alla guida nei delitti di omicidio e lesioni colpose stradali: l'accertamento processuale della colpa attraverso i c.d. *file di log*.** 456  
*El uso del smartphone al momento de conducir en los delitos de asesinato y lesiones culposas: la verificación procesal de la culpa a través del archivo de registro*  
*The Usage of Smartphones While Driving and The Road/Traffic-Related Crimes of Manslaughter and Personal Negligence-Based Injuries: the Assessment of Negligence in Court Through the So-Called Log Files.*  
Giacomo Maria Evaristi
- 
- Spunti per una riflessione sul rapporto fra biometria e processo penale** 465  
*Ideas para reflexionar sobre la relación entre biometría y proceso penal*  
*Ideas for a Reflection on the Relationship Between Biometrics and Criminal Trial*  
Ernestina Sacchetto

LA TUTELA PENALE DELLA PRIVACY NEL CYBERSPAZIO  
*LA TUTELA PENAL DE LA PRIVACIDAD EN EL CIBERESPACIO*  
*CRIMINAL LAW AND THE PROTECTION OF PRIVACY IN CYBERSPACE*



# Il compendio sanzionatorio della nuova disciplina privacy sotto la lente del *ne bis in idem* sovranazionale e della Costituzione

*El compendio sancionatorio de la nueva regulación de la privacidad bajo la lente del ne bis in idem internacional y de la Constitución italiana*

*The Sanctioning System for Privacy-Related Infringements from the Supranational Ne Bis In Idem and the Italian Constitution Perspectives*

LUDOVICA DEAGLIO

*Dottoranda in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino  
ludovica.deaglio@unito.it*

PRIVACY, *NE BIS IN IDEM*

PRIVACY, *NE BIS IN IDEM*

PRIVACY, *NE BIS IN IDEM*

## ABSTRACTS

Il lavoro si propone di analizzare l'impianto sanzionatorio previsto dalla vigente normativa in materia privacy, recentemente oggetto di importanti modifiche a livello comunitario e nazionale. Nell'ambito di una concisa ricostruzione degli illeciti amministrativi e penali oggi previsti dal cd. GDPR e dal Codice Privacy, si evidenziano le criticità connesse alla formulazione normativa dei suddetti illeciti, non sempre di univoca interpretazione. Il Legislatore pare aver adottato il cd. doppio binario sanzionatorio: la seconda parte dell'elaborato è dunque dedicata alla valutazione della compatibilità di tal impostazione con il principio del *ne bis in idem*, così come elaborato dai giudici sovranazionali. Infine, alcune riflessioni sulla *ratio* sottesa alla reiterata scelta legislativa del citato doppio binario e la prospettazione di una via d'uscita dalla problematica: la riconduzione di entrambe le categorie di illeciti ad un unico sistema punitivo, con applicazione del principio di specialità ex art. 9, l. 689/1981.

El artículo analiza el sistema de sanciones previsto en la legislación vigente en materia de privacidad, recientemente objeto de importantes modificaciones a nivel tanto comunitario como nacional. En el contexto de una concisa reconstrucción de los ilícitos administrativos y penales actualmente previstos por el GDPR y por el "Código de la Privacidad", se evidencian las cuestiones críticas relacionadas con la formulación de tales ilícitos. El legislador pareciera haber adoptado un sistema sancionatorio de doble vía: por tanto, la segunda parte del trabajo se dedica a evaluar la compatibilidad de este enfoque con el principio *ne bis in idem*, conforme los lineamientos que han desarrollado los tribunales supranacionales. Por último, se efectúan algunas reflexiones sobre la lógica que subyace a la elección legislativa de establecer un sistema sancionatorio de doble vía y eventuales perspectivas de solución del problema: la reconducción de ambas categorías de delitos a un único sistema sancionador, con aplicación del principio de especialidad, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 689/1981.

The paper aims to analyse the sanctioning system for privacy-related infringements, as recently amended both at the EU and the domestic level. Considering the administrative and criminal provisions currently provided for by the GDPR and the Italian Privacy Code, some critical issues will be highlighted with respect to the wording of the said provisions, whose interpretation is often difficult. The Italian lawmaker seems to have adopted the 'double track' sanctioning system: in the second part of the paper will assess the compatibility of the said system with the supranational principle of *ne bis in idem*. Finally, some reflections will be devoted to the rationale of the repeated option for the 'double track' sanctioning system, trying to find a way out from it through the 'specialty' principle established under art. 9 of Law 689/1981.

**SOMMARIO**

1. Premessa. – 2. Gli illeciti amministrativi. – 3. Gli illeciti penali. – 4. Doppio binario sanzionatorio versus unico binario sanzionatorio. – 5. I criteri di compatibilità di doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem. – 6. Focus: la nozione di idem factum convenzionale ed italiana a confronto. – 7. Disciplina privacy e ne bis in idem: un bilancio riassuntivo. – 8. Conclusioni.

**1.****Premessa.**

Il presente lavoro<sup>1</sup> ha ad oggetto l'analisi critico-ricostruttiva del nuovo apparato sanzionatorio previsto dalla vigente normativa in ambito privacy. Come noto, tale materia è stata recentemente oggetto di importanti modifiche, comunitarie prima e nazionali poi, che hanno portato ad un panorama normativo composito e complesso: alla l. 196/2003 (cd. Codice Privacy, così come modificato dal d.lgs. 101/2018) si aggiungono il Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) ed il settoriale d.lgs. 51/2018, attuativo della Direttiva UE 2016/680, in materia di trattamento dati per finalità di prevenzione e repressione di reati.

Quanto *infra* si prospetta deriva dalla difficoltà dell'intrico normativo della descritta disciplina, con il tentativo di far luce su ciò che sia lecito aspettarsi dall'attuale novellato impianto sanzionatorio. L'obiettivo non è quello di fornire risposte definitive ma piuttosto evidenziare gli aspetti più critici e prospettare soluzioni quanto più possibile verosimili. Come si vedrà, non sono pochi gli aspetti normativi che possono condurre (almeno) ad una duplice interpretazione. Per questo, l'analisi procederà per *step*: a seconda della risposta prospettata rispetto alla problematica evidenziata, potranno aprirsi ulteriori criticità alle quali, di nuovo, si cercherà di affiancare una possibile soluzione.

Punto focale dell'intero lavoro è la valutazione sulla sussistenza o meno di un doppio binario sanzionatorio tra illeciti amministrativi e penali. In altre parole, il legislatore ha previsto – come già fatto in altri campi, si pensi agli illeciti tributari o finanziari – una doppia risposta sanzionatoria per medesime violazioni? Ovvero opera la regola generale di cui all'art. 9, l. 689/1981, che prevede il principio di specialità scongiurando così un cumulo di sanzioni? Il doppio binario sanzionatorio, come noto, non è ad oggi censurato *tout court*, né a livello nazionale né sovranazionale, a condizione che rispetti determinati requisiti elaborati in tempi piuttosto recenti in seno alle Corti di Strasburgo e Lussemburgo. Ammesso che una doppia risposta sanzionatoria amministrativo-penale sussista, in questa sede si passerà infine a 'setacciare' la disciplina punitiva attraverso le maglie di detti requisiti di matrice giurisprudenziale che, se e solo se rispettati, legittimano il doppio binario.

**2.****Gli illeciti amministrativi.**

Il catalogo e i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative<sup>2</sup> sono, oggi, direttamente previsti all'art. 83 del Regolamento UE 2016/679, l'ormai ben noto GDPR. Mentre al paragrafo 2 dell'articolo sono elencati i criteri cui l'Autorità amministrativa deve fare riferimento ai fini della determinazione in concreto della sanzione da infliggere, i paragrafi 5 e 6 della norma prevedono le due distinte categorie di violazioni alle quali corrispondono sanzioni di diversa entità: per gli illeciti meno gravi è prevista una pena pecuniaria fino a 10 milioni di euro e, per le persone giuridiche, fino al 2% del fatturato mondiale annuo, qualora sia superiore alla somma anzidetta; pene più severe, invece, per le violazioni più gravi: fino a 20 milioni di euro per la persona fisica, ovvero al 4% del fatturato mondiale annuo per l'ente, se superiore<sup>3</sup>.

La norma va, inoltre, letta in combinato disposto con l'art. 166 del Codice Privacy – unica norma sopravvissuta al d.lgs. 101/2018, che ha abrogato quasi *in toto* il capo I, rubricato "Violazioni Amministrative", in un'ottica di adeguamento al testo del GDPR –, che indica le

<sup>1</sup> È doveroso, anzitutto, un sentito ringraziamento alla prof.ssa Alessandra Rossi, che ha saputo dare un contributo fondamentale alle riflessioni oggetto del presente lavoro, in particolare nell'ambito del rapporto tra *ne bis in idem* e principi costituzionali.

<sup>2</sup> Per un maggior approfondimento sull'apparato sanzionatorio amministrativo v., *ex multis*, Bistolfi e Bolognini (2016); Ratti (2017); Cottu (2018); Del Ninno (2018a).

<sup>3</sup> Cfr. sull'argomento Marini (2017).

diverse norme interne allo stesso Codice Privacy le cui violazioni sono sottoposte alle pene pecuniarie appena descritte. Ai fini del presente lavoro e dell'analisi del doppio binario sanzionatorio interessano, in particolare, quelle condotte che siano comuni ad illeciti amministrativi e penali, vale a dire: violazioni in tema di servizi di comunicazione elettronica (artt. 123, 126, 129 e 130: trattamento dei dati relativi al traffico o all'ubicazione degli utenti; prescrizioni imposte dal Garante sulle modalità di inserimento ed uso dei dati personali degli utenti presenti in elenchi pubblici, cartacei e/o elettronici; uso dei dati per finalità di *marketing* telematico); violazioni concernenti il trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante, di categorie particolari di dati personali (art. 2 *sexies*), ovvero riguardanti misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2 *septies*); oppure, ancora, violazioni nell'ambito del trattamento di dati relativi a condanne penali, misure di sicurezza e reati (art. 2 *octies*).

### 3. Gli illeciti penali.

Le fattispecie delittuose sono previste al Capo II del Titolo III del Codice Privacy, in particolare dall'art. 167 all'art. 172. Il d.lgs. 101/2018 ha in sostanza confermato l'impianto sanzionatorio esistente, aggiungendo tre nuove ipotesi di reato<sup>4</sup> ed abrogandone una soltanto<sup>5</sup>.

Ai fini della presente ricerca, è utile e sufficiente focalizzare l'attenzione su una sola fattispecie, vale a dire il 'trattamento illecito di dati' previsto e punito dall'art. 167 Cod. Privacy, permettendoci di rinviare all'allegato normativo per la lettura integrale delle altre ipotesi di reato<sup>6</sup>.

La norma, nell'ipotesi base di cui al primo comma, prevede la pena della reclusione da sei a diciotto mesi per 'chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli artt. 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'art. 129, arreca nocumento all'interessato'.

Urge anzitutto evidenziare la clausola di salvaguardia in apertura di norma, che esclude l'applicabilità del reato quando il fatto costituisca più grave reato: qualora, ad esempio, l'illecito trattamento dei dati posto in essere integri la diversa e più grave fattispecie di diffamazione aggravata, allora dovrà escludersi il concorso tra reati, con applicazione esclusiva di quest'ultimo delitto.

Soggetto attivo del reato può essere 'chiunque' commetta una delle condotte indicate: nonostante l'ampia portata del pronome, l'agente potrà tuttavia essere esclusivamente il titolare o il responsabile del trattamento, ovvero un 'soggetto designato' al quale siano assegnati compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* Cod. Privacy; la persona offesa, invece, è individuata in via esclusiva nell'interessato, vale a dire la persona fisica titolare dei dati.

Oltre alla condotta in violazione delle prescrizioni citate, è richiesta altresì la realizzazione di un evento: il nocumento dell'interessato. Il passaggio da reato di mera condotta a reato di evento rappresenta un'importante novità normativa, con ricadute di non poco conto in tema di successione delle leggi penali nel tempo: in effetti, la nuova fattispecie contempla un elemento costitutivo ulteriore e si distingue, rispetto alla versione precedente, sotto il profilo della specialità per aggiunta, così realizzando una *abolitio criminis* parziale. La nuova norma, maggiormente restrittiva della responsabilità penale, andrà applicata retroattivamente e permetterà ai condannati in via definitiva di promuovere incidenti di esecuzione *ex* art. 673 c.p.p., fondati sulla richiamata *abolitio*. L'aspetto che più interessa in questa sede concerne, però, il peso che questa modifica ha avuto sull'esistenza del doppio binario sanzionatorio: si può parlare di una doppia reazione punitiva da parte dello Stato in funzione di un *idem factum*? Al tema verrà riservato ampio spazio nel prosieguo.

<sup>4</sup> Si tratta delle fattispecie di: comunicazione e diffusione illecita di dati oggetto di trattamento su larga scala (art. 167 *bis*), acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167 *ter*) e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168, co. 2).

<sup>5</sup> Il d.lgs. 101/2018 ha eliminato la distinzione tra misure di sicurezza idonee e minime ed ha conseguentemente abrogato il reato di cui all'art. 169, rubricato 'misure di sicurezza', che puniva l'omessa adozione delle misure di sicurezza minime nel trattamento dei dati personali.

<sup>6</sup> Per una più approfondita disamina sull'apparato sanzionatorio penale in materia privacy: Manes e Mazzacuva (2019); D'Agostino (2019); Finocchiaro (2018); Del Ninno (2018b).

Quanto poi alle condotte penalmente rilevanti elencate all'art. 167 Cod. Privacy, queste coincidono con quelle contemplate dagli illeciti amministrativi di cui già s'è detto al paragrafo precedente: si tratta, come visto, di violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 123, 126, 130 e di quanto previsto dal provvedimento del Garante di cui all'art. 129, in materia di inserimento ed uso di dati personali in elenchi pubblici.

Decisamente particolare è poi il delineamento dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato. Siamo al cospetto, evidentemente, di un dolo specifico: il legislatore richiede infatti che il soggetto abbia agito al fine di trarre profitto per sé o per altri ovvero – e questa sì che rappresenta quantomeno una peculiarità nel nostrano ordinamento penale – per arrecare danno all'interessato. Posto che la nozione di nocumento può essere intesa in senso più ampio rispetto a quella di danno – andando a comprendere qualunque pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale –, ecco che, qualora il motivo che muove l'agente sia quello di arrecare danno alla persona offesa, il fine specifico ben può finire per coincidere con l'evento, quando questo consista in un danno patrimoniale, in sostanza annullando l'elemento caratterizzante di tal categoria di dolo.

Veniamo ora ai commi secondo e terzo dell'art. 167, che prevedono un'ipotesi di reato aggravata, con pena della reclusione da uno a tre anni, quando oggetto della violazione siano prescrizioni in materia di dati caratterizzati da maggior delicatezza. In particolare, il primo capoverso punisce il trattamento di dati sensibilissimi, indicati agli artt. 9 e 10 GDPR – rilevatori, rispettivamente, dell'origine razziale, etnica, dell'ideologia politica, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza sindacale o ancora dati genetici, biometrici, o sullo stato di salute del soggetto oppure, infine, concernenti reati, condanne o misure di sicurezza in ambito penale –, qualora avvenga in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2 *sexies*, 2 *septies*, 2 *octies* o 2 *quinquiesdecies*. Il secondo capoverso, invece, punisce il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo ovvero una organizzazione internazionale, fuori dai casi consentiti dagli artt. 45, 46 e 49 del GDPR: in breve, è necessario che il Paese o l'ente destinatario dei dati assicuri un livello sufficiente di protezione degli stessi, requisito questo previamente sottoposto al vaglio della Commissione europea; in mancanza di tal presupposto, i dati possono essere trasferiti all'estero solo qualora il titolare o il responsabile del trattamento offrano idonee garanzie e sempre che gli interessati possano disporre di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L'art. 49 GDPR elenca ulteriori requisiti che, in assenza delle condizioni appena viste, rendono comunque lecita l'«esportazione» dei dati: tra questi, il consenso dell'interessato, la necessità di trasferimento per l'esecuzione di un contratto in favore dell'interessato o del quale questi sia parte o, ancora, qualora ciò sia necessario nell'ambito di una vicenda giudiziaria nella quale l'interessato sia coinvolto. Infine, entrambe le aggravanti condividono con l'ipotesi base la clausola di esclusione in apertura – tipica, normalmente, di fattispecie autonome piuttosto che di ipotesi aggravate –, la necessaria realizzazione di un nocumento all'interessato e l'elemento soggettivo del dolo specifico.

## 4. Doppio binario sanzionatorio *versus* unico binario sanzionatorio.

Così presentate le linee generali dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale che legislatore europeo e italiano, in concorso, hanno confezionato, veniamo al momento essenziale del lavoro e domandiamoci: in occasione di un'unica condotta, è prevista una doppia risposta punitiva? In altre parole: qualora l'unico fatto posto in essere dall'agente integri al contempo un illecito amministrativo ed un illecito penale, egli dovrà attendersi un doppio procedimento ed una doppia punizione?

La norma da analizzare al fine di comprendere il rapporto tra sfera amministrativa e penale è l'art. 167 Cod. Privacy, nella parte che, in questa sede, non è stata ancora commentata, vale a dire i commi 4, 5 e 6, che regolano aspetti procedurali della disciplina.

Il quarto comma prevede che «il Pubblico Ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante». In questo caso, la disposizione ben permette di immaginare un parallelismo tra procedimento penale e procedimento amministrativo, il primo instaurato per iniziativa del Pubblico Ministero, il secondo dal Garante su segnalazione della pubblica accusa.



Il comma quinto dispone invece che il Garante trasmette al PM, con una relazione motivata, la documentazione raccolta durante l'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere l'esistenza di un reato; ciò deve avvenire al più tardi entro la fine dell'attività di accertamento di violazioni amministrative previste dal Codice privacy. Ecco che il corrispettivo obbligo di cooperazione previsto in capo al Garante è formulato in maniera decisamente più articolata: il legislatore non si è limitato a riprendere la stessa formula utilizzata al comma precedente semplicemente invertendone i soggetti attivi, ma ha specificato che l'Autorità Amministrativa non solo deve dare notizia, ma deve procedere alla trasmissione della documentazione raccolta, accompagnandola con una relazione motivata. La norma non si preoccupa invece di indicare quali siano le fattispecie di reato in presenza delle quali scatti tale obbligo, come invece accade per il Pubblico Ministero: la trasmissione deve avvenire tutte le volte in cui il Garante prospetta la sussistenza di un qualsiasi fatto di reato, oltre all'illecito amministrativo, ovvero solo in relazione ad illeciti penali in materia privacy? Ad esempio, qualora il Garante individui i profili di una diffamazione, dovrà darne comunicazione, nelle forme viste, all'Autorità Giudiziaria? Il punto non è chiaro. Il necessario accompagnamento della segnalazione con la relazione motivata sembrerebbe limitare l'attività del Garante agli illeciti di cui abbia una più approfondita conoscenza e relativamente ai quali abbia svolto o stia svolgendo attività di accertamento; d'altra parte, la mancata indicazione dei reati per i quali sia richiesta siffatta trasmissione – prevista, come visto, per il Pubblico Ministero – potrebbe indicare una volontà legislativa nel senso di un'applicazione estensiva e generica della norma.

Ancora il comma in commento offre un ulteriore interessante spunto di riflessione: il termine entro il quale il Garante deve trasmettere la documentazione coincide con la fine dell'attività di accertamento. Assumendo che l'obbligo di trasmissione sussista esclusivamente per reati in materia di privacy – punto sul quale, come detto, la formulazione normativa non può dirsi cristallina –, cosa ne è del procedimento amministrativo? È destinato ad interrompersi in nome del principio di specialità *ex art. 9, l. 689/1981*, ovvero procede parallelamente all'azione penale? Il dubbio è lecito: negli altri ambiti in cui il legislatore italiano ha previsto la disciplina del doppio binario sanzionatorio, in effetti, la deroga al principio di specialità appena menzionato è espressa. A titolo esemplificativo, gli illeciti amministrativi previsti agli artt. 187 *bis* e *ter* del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, T.U.F.) – che descrivono condotte del tutto sovrapponibili a quelle punite dai delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato – esordiscono con la clausola inclusiva 'salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato'.

Chi scrive propende per la seconda soluzione prospettata, anche e soprattutto sulla base di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 167 Cod. Privacy. Per quanto non sia presente una deroga esplicita al principio di specialità, la disposizione prevede che 'quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita': il legislatore assume, evidentemente, che un procedimento amministrativo sia iniziato e terminato con l'infissione di una sanzione, nonostante lo stesso fatto abbia permesso altresì di incardinare un procedimento penale. Proprio il comma sesto contiene il più 'grave' indizio nel senso della sussistenza del doppio binario sanzionatorio, che permette di affermare che è il legislatore stesso ad ammettere che in funzione del medesimo fatto il soggetto possa essere punito amministrativamente e penalmente. Ci limitiamo, per il momento, a sottolineare tale aspetto, rinviando al par. 6 il commento sulle evidenti criticità che tale disposizione – pur preziosa ai fini dell'individuazione della duplice risposta sanzionatoria – presenta.

Doppio binario sì, dunque. È possibile, a questo punto, procedere a valutare la liceità della duplice risposta sanzionatoria alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale – riassunti, per comodità del lettore, nel paragrafo che segue –, fondamentali ai fini della compatibilità della disciplina in commento con il principio del *ne bis in idem*.

## 5.

### I criteri di compatibilità di doppio binario sanzionatorio e *ne bis in idem*.

"*In the future, everyone will be world-famous for fifteen minutes*", diceva Andy Warhol. La questione del *ne bis in idem* supera la profezia, giocando un ruolo da grande protagonista nel

dibattito dottrinale e giurisprudenziale da almeno un quinquennio.

Linfa vitale alla tematica – soprattutto in Italia, in particolare a Torino – arrivò nel marzo 2014 dalla arcinota sentenza cd. Grande Stevens<sup>7</sup>, con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (da ora in avanti Corte EDU) condannò l'Italia per aver violato il divieto di doppio giudizio sancito all'art. 4 del prot. 7 CEDU. In breve, i ricorrenti lamentarono di essere stati ingiustamente sottoposti ad un doppio giudizio con conseguente violazione del principio *ne bis in idem*: a fronte di una condanna al pagamento di una severa sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo di cui all'art. 187 *ter* T.U.F., i ricorrenti furono imputati e processati, in funzione della medesima condotta, per la fattispecie di cui all'art. 185 T.U.F.

La Corte, come accennato, condannò l'Italia, dichiarando l'impossibilità di iniziare o proseguire un procedimento (penale o amministrativo), per uno stesso fatto e nei confronti di un medesimo soggetto, qualora lo stesso sia già stato giudicato in via definitiva al termine di altro procedimento (di nuovo, penale o amministrativo).

Tra i passaggi fondamentali della sentenza rientra certamente l'individuazione, da parte dei giudici di Strasburgo, di tre fondamentali elementi, necessari al fine di valutare l'esistenza di una situazione in contrasto con il *ne bis in idem*.

Anzitutto, deve valutarsi la natura giuridica delle sanzioni inflitte, delineando sotto il profilo sostanziale e non meramente nominale il confine della *matière pénale*: ed in effetti, il divieto di doppio giudizio così come convenzionalmente disciplinato al già citato art. 4, prot. 7, CEDU, impedisce la duplicazione dei giudizi esclusivamente nell'ambito penale<sup>8</sup>. Nella pronuncia citata, la Corte riprende i tre cd. criteri Engel, elaborati in un'altra nota sentenza emessa da Strasburgo del lontano 1976<sup>9</sup>: non basterà all'interprete guardare alla denominazione data dal legislatore alla sanzione – che, nel nostro caso, rimanda nominalmente alla sfera amministrativa –, ma dovrà altresì badare alla finalità e alla gravità della stessa. I giudici, considerata la severità delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 187 *ter* – da euro ventimila a cinque milioni, triplicabili qualora appaiano inadeguate – e, conseguentemente, l'evidente finalità affittivo-retributiva delle stesse, tipica della sfera penale, hanno ritenuto che l'illecito amministrativo fosse da considerarsi 'sostanzialmente penale'. In secondo luogo – e questo è uno dei punti più caldi nell'economia del presente lavoro – dovrà accertarsi l'unicità e la medesimezza del fatto contestato, sul quale si fonda il doppio giudizio. Anche in questo caso, la Corte si allontana dall'impostazione formale e lascia il passo alla sostanza, rifiutando l'*idem legale* in favore dell'*idem factum*<sup>10</sup>. Il discorso verrà ripreso ed approfondito nei paragrafi seguenti, per il momento è sufficiente tenere a mente che l'interprete non dovrà guardare alla diversa qualificazione normativa data dal legislatore ad una medesima condotta, ma dovrà limitarsi a considerare il fatto, così come posto in essere, nella sua realizzazione storico-naturalistica. Proprio questa parte della sentenza ha poi dato luogo alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p.<sup>11</sup>, disciplinante il divieto di *bis in idem* processuale, nella parte in cui escludeva la medesimezza della condotta in caso di concorso formale di reati *ex art.* 81 c.p. Si tornerà sul punto. Infine, la terza e ultima valutazione del giudice per accertare la sussistenza di un *bis in idem* concerne l'effettiva duplicità di giudizio, presente solo quando il provvedimento emanato per primo sia già divenuto definitivo e vi sia identità soggettiva tra i destinatari.

La strada intrapresa dalla 'sentenza Grande Stevens' di condanna *in toto* dei meccanismi di doppio binario sanzionatorio, sancita dal divieto di iniziare o proseguire un nuovo giudizio sull'*idem factum* in presenza di un giudicato 'sostanzialmente penale', subisce un'importante battuta d'arresto nel novembre del 2016. Con la sentenza A e B c. Norvegia<sup>12</sup> – concernente una supposta violazione, da parte dello disciplina norvegese in materia tributaria, del divieto di *bis in idem* – la Corte EDU conferma gli approdi della sentenza appena commentata, ma lancia un'ancora di salvezza per il doppio binario: è fatto divieto di iniziare o proseguire un nuovo

<sup>7</sup> Sent. Corte EDU, 4 Marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia.

Tra i numerosi commenti alla pronuncia si segnalano: Viganò (2016a); Fidelbo (2014a e b).

<sup>8</sup> Art. 4, prot. 7, CEDU: 'Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato'.

<sup>9</sup> Sent. Corte EDU, 23 novembre 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi

<sup>10</sup> Tale nozione di *idem factum* è stata ripresa dalla Corte di Strasburgo da una precedente e fondamentale pronuncia della stessa Corte, vale a dire sent. Corte EDU (Grande Chambre), 10 febbraio 2009, Zolotukhin v. Russia

<sup>11</sup> Sent. C. Cost., 21 luglio 2016, n. 200.

<sup>12</sup> Sent. Corte EDU (Grande Chambre), 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia.

Si segnalano, *ex multis*, i seguenti commenti alla pronuncia: Fimiani (2017); Viganò (2016b).

giudizio per un medesimo fatto nei confronti di una medesima persona, a meno che tra i due procedimenti sussista una ‘*sufficiently close connection in substance and time*’. L’espressione, ormai nota, sin dall’inizio non parve brillare per chiarezza e la giurisprudenza si sforzò di elaborare criteri valutativi maggiormente precisi<sup>13</sup>, che riportiamo qui di seguito: i due apparati sanzionatori devono perseguire scopi differenti e concernere aspetti diversi della medesima condotta; la doppia punibilità deve essere prevedibile; le due autorità titolari dei procedimenti devono agire con modalità integrate, al fine di evitare il più possibile ogni ripetizione nella raccolta e nell’esperimento degli elementi probatori; ancora – ed è verosimilmente questo il criterio più importante –, la sanzione irrogata per prima deve essere tenuta in debito conto nella determinazione del *quantum* della seconda sanzione inflitta. Infine, per quanto non sia necessario che i procedimenti procedano parallelamente per tutta la loro durata, il cumulo temporale dei due non può e non deve bloccare l’individuo in una situazione di ‘perdurante incertezza’.

Se è vero che la Corte di Strasburgo si è per prima interessata al *ne bis in idem*, anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è spesa nella tematica in oggetto. Il divieto del doppio giudizio in materia penale è tutelato all’art. 50 della Carta di Nizza, rubricato ‘diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato’, che prevede testualmente che ‘nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge’. Del pari, la giurisprudenza comunitaria riprende la citata *sufficiently close connection in substance and time*, declinando i criteri valutativi che il giudice nazionale deve considerare per accertare l’eventuale violazione del *ne bis in idem* in maniera non dissimile da quanto già fatto nella citata sentenza ‘A e B c. Norvegia’<sup>14</sup>. I due procedimenti devono perseguire finalità diverse e prevedere meccanismi di coordinamento finalizzati a ridurre al minimo gli oneri connessi al reperimento e all’accertamento probatorio; gli illeciti devono punire aspetti complementari del medesimo comportamento illecito; inoltre, la doppia risposta punitiva deve essere prevedibile e il cumulo delle due sanzioni deve rispettare il principio di proporzionalità. Infine, anche i giudici di Lussemburgo richiedono un collegamento di natura cronologica tra i procedimenti<sup>15</sup>.

## 6.

### **Focus: la nozione di *idem factum* convenzionale ed italiana a confronto.**

Prima di procedere alla valutazione della compatibilità del descritto impianto sanzionatorio con i criteri sinora evidenziati, ancora una necessaria precisazione, fondamentale ai fini del prosieguo del lavoro, concernente la nozione di *idem factum* così come recepita dalla giurisprudenza nostrana.

Come noto, sul punto si è espressa la Corte Costituzionale con la sent. 200/2016<sup>16</sup>. La questione di legittimità costituzionale fu sollevata dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Torino in seno al secondo procedimento incardinato a carico di colui che, all’epoca dei fatti contestati, era amministratore della società Eternit. A seguito del proscioglimento per estinzione del reato per intervenuta prescrizione – nel cd. processo Eternit I si contestava i reati di disastro innominato e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 434, co. 2, e 437, co. 2, c.p. –, la pubblica accusa aveva chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dello stesso imputato e relativamente agli stessi fatti per omicidio colposo. Il GUP torinese dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. in quanto incompatibile con il già menzionato art. 7, prot. IV, CEDU – così come interpretato alla luce della giurisprudenza di Strasburgo in materia di *idem factum*, citata in precedenza – per la diversa nozione italiana di medesimo fatto: la norma interna, secondo il giudice *a quo*, limitava tal concetto all’*idem* legale, escludendo il *bis in idem* qualora l’azione od omissione dell’agente fosse idonea ad integrare fattispecie di reato diversamente qualificate.

<sup>13</sup> Per una puntuale analisi della giurisprudenza europea e italiana sul punto si veda, tra gli altri, De Franceschi (2018).

<sup>14</sup> Il tema è stato affrontato in tre pronunce originate da rinvii pregiudiziali di giudici italiani, concernenti la compatibilità del doppio binario sanzionatorio in materia di reati tributari e di *market abuse* con l’art. 50 della Carta di Nizza, interpretato alla luce dell’art. 4, prot. 7, CEDU: Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a.; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca.

<sup>15</sup> Sul punto, Galluccio (2018).

<sup>16</sup> C. Cost., sent. del 21 luglio 2016, n. 200. Sul tema, tra gli altri, Pulitanò (2017); Viganò (2016c); Ferrua (2017).

La Consulta dichiara la parziale incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p. 'nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale'. Il cd. processo Eternit *bis*, tuttavia, non si arresta. La Corte, pur richiamando la giurisprudenza convenzionale e rifiutando la nozione di *idem* legale, annovera nella nozione di *idem factum* non solo la condotta, ma anche l'evento e il nesso causale (la cd. 'triade'), pur sempre considerati esclusivamente nella loro dimensione empirica. In altre parole, la Consulta nega che la Corte EDU abbia mai esplicitamente inteso restringere l'analisi alla sola condotta, escludendo dal *range* di valutazione gli altri due elementi appena detti: l'unico motivo per cui l'interpretazione convenzionale considera esclusivamente azione od omissione è da rinvenirsi nella natura degli illeciti oggetto delle pronunce, tutti di mera condotta. Sulla base di questa considerazione, la Corte 'salva' il processo Eternit *bis* dalla declaratoria di improcedibilità, permettendone la prosecuzione.

Tuttavia, il 'nodo' relativo a ciò che debba essere ricompreso nella nozione di *idem factum* non era stato univocamente sciolto nella sentenza della Corte EDU Zolotukhin c. Russia del febbraio 2009 – che, come accennato, inaugurò la 'nuova stagione' della nozione di medesimezza del fatto – e, nell'ottica di chi scrive, l'impostazione adottata dalla Consulta non è pienamente condivisibile: il riferimento alla 'triade' condotta-nesso causale-evento rischia, a ben vedere, di (ri)avvicinare pericolosamente l'*idem factum* all'*idem* legale, andando a ricomprendere un elemento di differenziazione che può essere solamente eventuale. L'unico momento che rientra nel pieno dominio del soggetto agente e che, necessariamente, si realizza è, in effetti, l'azione o l'omissione da questi posta in essere, mentre l'evento realizzatosi 'fuoriesce' giocoforza da questo *range*. Per meglio comprendere il presente ragionamento si pensi alla valutazione sulla medesimezza del fatto concernente un illecito amministrativo ed un delitto, qualora quest'ultimo si sia realizzato esclusivamente nella forma tentata: se davvero è necessario, secondo l'insegnamento della giurisprudenza convenzionale, attenersi all'accadimento storico-naturalistico, ponendosi nella prospettiva di un osservatore esterno, ecco che non potrà che parlarsi di *idem factum*, non sussistendo l'elemento differenziale dell'evento, né del nesso causale. Il solo profilo di distinzione ravvisabile sarebbe quello dell'elemento soggettivo che, però, certo non rientra nella valutazione concreta e fattuale di cui s'è detto in precedenza. Non rimane che domandarci se davvero si possa ritenere tollerabile una diversa valutazione dello stesso fatto – e la conseguente sottoposizione o meno dell'agente ad un doppio giudizio – fondata sulla sussistenza di un elemento, l'evento, posto fuori dalla sfera di controllo del soggetto agente e pesantemente influenzato da fattori causali terzi.

Tutto questo per dire che, verosimilmente, la giurisprudenza italiana escluderà l'ipotesi di *bis in idem* tra illecito penale ed amministrativo in ambito privacy, forte dell'elemento differenziale dell'evento che, lo ricordiamo, è contemplato nella fattispecie di reato ma non in quella amministrativa. Ciò tuttavia deriverebbe da un'impostazione non del tutto corretta e non completamente conforme al lascito della giurisprudenza sovranazionale.

## 7.

### Disciplina privacy e *ne bis in idem*: un bilancio riassuntivo.

Ammettendo, dunque, che l'attuale disciplina privacy contempli un doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo e che l'elemento dell'evento, richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa, non valga ad escludere l'*idem factum*, non resta che vagliarne la 'sufficiente connessione sostanziale e temporale' alla luce dei criteri elaborati tra Strasburgo e Lussemburgo, elencati *supra* (par. 4).

Se può certamente ritenersi rispettato il criterio della prevedibilità della doppia risposta punitiva prevista dal legislatore, appare invece difficile sostenere che i due impianti sanzionatori perseguano scopi differenti: la severità delle sanzioni amministrative – lo ricordiamo, l'art. 83 GDPR prevede sanzioni pecuniarie fino a 10.000 o 20.000 euro, a seconda della gravità della violazione, per le persone fisiche e fino al 2% o al 4% del fatturato mondiale annuo per gli enti – rimanda ad una finalità spiccatamente retributiva e punitiva, tipica e già contemplata dall'illecito penale.

Quanto al coordinamento tra procedimenti, i commi quarto e quinto dell'art. 167 Cod. Privacy – connotati, come visto, da un certo grado di incertezza interpretativa dettata da una formulazione non speculare degli obblighi di informazione spettanti all'autorità giudiziaria



ed amministrativa (v. *supra*, par. 3) – prevedono un dialogo biunivoco, in fase iniziale, tra il Garante e la pubblica accusa. Nulla tuttavia è previsto sotto il profilo della non dispersione probatoria.

Ardua impresa, poi, è vagliare astrattamente il rispetto del cd. criterio temporale, considerato che spetta al giudice valutare, caso per caso, se l'individuo sia stato esposto all'incertezza sulla propria sorte processuale per un tempo – ottenuto sommando la durata dei due giudizi, nella parte in cui non abbiano proceduto parallelamente – eccessivamente lungo.

Da ultimo, veniamo a trattare di quel che si ritiene il vero *punctum dolens* della disciplina di 'connessione', vale a dire la proporzionalità della pena. L'ultimo comma dell'art. 167 Cod. Privacy prevede una diminuzione di pena – sotto forma, parrebbe, di attenuante ad effetto comune – qualora al reo, per il medesimo fatto, sia già stata *applicata e riscossa* una sanzione amministrativa. La disposizione è formulata in maniera quantomeno peculiare, specie se si procede ad un paragone con norme che assolvono al medesimo scopo di 'coordinamento sanzionatorio', previste in altre parti dell'ordinamento. Si permetta un riferimento, ancora una volta, alla disciplina del *market abuse*: l'art. 187 *terdecies* T.U.F. dispone, parafrasando, che tanto il giudice penale quanto la CONSOB, in sede di determinazione della sanzione da infliggere, debbano tenere conto delle misure punitive già irrogate. La differenza immediatamente rilevabile è duplice: da un lato, entrambe le Autorità debbono considerare le sanzioni già inflitte nel procedimento conclusosi per primo e, dall'altro, è sufficiente che la sanzione sia stata *irrogata* al termine di un procedimento divenuto definitivo. In ambito privacy, invece, tale incombenza è prevista solamente a carico dell'Autorità Giudiziaria, così escludendo qualsiasi tipo di bilanciamento in tal senso qualora a terminare per primo sia il procedimento penale (ipotesi questa tutt'altro che lontana dalla realtà qualora, ad esempio, il processo venga definito con il rito alternativo del patteggiamento). Inoltre, l'attenuante potrà applicarsi esclusivamente una volta riscossa, ciò che subordina ad una mera eventualità fattuale – la sanzione amministrativa è, in ogni caso, *res judicata!* – il necessario coordinamento richiesto delle Corti sovranazionali ai fini della legittimità della doppia risposta sanzionatoria.

Alla luce di quanto detto, dunque, non sembra che l'impostazione attuale del sistema sanzionatorio privacy sia in grado di superare il *test* della più volte nominata *sufficiently close connection in substance and time*, a causa del mancato rispetto dei suddetti criteri<sup>17</sup>.

## 8.

### Conclusioni.

La lunga e forse complessa analisi prospettata porta a concludere che il novellato impianto sanzionatorio privacy che pare muoversi, come visto, su un doppio binario penale-amministrativo, non possa, allo stato attuale, considerarsi compatibile con il principio del *ne bis in idem* convenzionale e comunitario, con conseguente riduzione a 'lettera morta' della raccomandazione contenuta al Considerando 149 del GDPR.

In coda al lavoro, un'ultima e più severa considerazione. La compatibilità del doppio binario con il divieto di doppio giudizio appare, ancora oggi, un argomento spinoso: se è vero che le Corti sovranazionali hanno elaborato diversi criteri valutativi, è anche vero che questi non brillano per puntualità e chiarezza, lasciando al giudice nazionale un'eccessiva discrezionalità; il rispetto del nebuloso criterio temporale, in particolare, non è accertabile se non all'esito dell'intero *iter* processuale, ciò che rappresenta un vero e proprio 'sgambetto' al principio di legalità *ex art. 25 Cost.*, in termini di certezza e prevedibilità del diritto. E ancora, si ritiene qui possibile azzardare un ulteriore profilo di incompatibilità del doppio binario con i principi costituzionali che reggono l'ordinamento penale nostrano. Ed in effetti, anche qualora la disciplina rispetti la connessione sostanziale e temporale, rimane che il soggetto, per un fatto unico, subisce un doppio procedimento ed una doppia sanzione – dei limiti della 'compensazione', specie in materia privacy, già s'è detto –, duplicità questa verosimilmente avvertita come eccessiva, ingiusta; posto che la pena, ai sensi dell'art. 27, co. 3, Cost., deve necessariamente tendere alla rieducazione del condannato, è realisticamente possibile aspettarsi che una risposta sanzionatoria avvertita come ingiusta sia in grado di perseguire uno scopo rieducativo?

<sup>17</sup> Perplessità sovrapponibili sono state sollevate da MANES e MAZZACUVA (2019): gli Autori sottolineano come manchi completamente una disposizione che regoli il coordinamento delle attività svolte dalle due autorità coinvolte, anche e soprattutto in tema di non dispersione probatoria.

Il motivo che spinge il legislatore ad insistere, nonostante il non breve elenco di criticità nel tempo evidenziate, sulla via del doppio binario sanzionatorio sembra quello di voler marciare determinati illeciti con lo stigma che caratterizza la condanna penale, senza però rinunciare – considerate le lacune, in termini di certezza e celerità della pena, che oggi non mancano nel sistema giudiziario penale, ma che in alcuna maniera sono riconducibili alla volontà dell'imputato – all'inflizione di severe sanzioni in tempi più brevi e certi, obiettivo più agevolmente raggiungibile sul fronte amministrativo.

La via d'uscita da questa *empasse* necessariamente passa, da un lato, dal riconoscimento dell'appartenenza della sfera penale e di quella amministrativa ad un unico sistema sanzionatorio – convivenza questa di cui è prova il generale principio di specialità *ex art. 9, l. 689/1981*, vistosamente derogato dalla disciplina del doppio binario – e, dall'altro, dall'arretramento della risposta penale, nel senso di un recupero del ruolo di *extrema ratio*, disegnando così un'unica risposta sanzionatoria statale, graduata su una scala di crescente gravità, dall'amministrativo al penale.

---

## Bibliografia

BISTOLFI, Camilla e BOLOGNINI, Luca (2016): “*Le sanzioni*”, in BOLOGNINI, Luca, PELINO, Enrico e BISTOLFI, Camilla: *Il Regolamento Privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali* (Milano, Giuffrè), pp. 685 ss.;

COTTU, Enrico (2018): “*L'impatto del Regolamento generale sulla protezione dei dati sul sistema punitivo a livello eurounitario e sovranazionale*”, in MANTELERO, Alessandro e POLETTI, Dianora (eds.): *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna* (Pisa, Pisa University Press);

D'AGOSTINO, Luca (2019): “*La tutela penale dei dati personali nel riformato quadro normativo: un primo commento al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*”, *Archivio Penale Web*, 1;

DE FRANCESCHI, Paola (2018): “*Ne bis in idem e reati tributari: nel dialogo tra Corti trionfa il criterio della sufficiently close connection in substance and time*”, *Giurisprudenza Penale Web*, 4;

DEL NINNO, Alessandro (2018): “*Il decreto legislativo 101/2018 di modifica e coordinamento del Codice della Privacy al GDPR: uno sguardo d'insieme sul nuovo quadro normativo nazionale sulla tutela dei dati personali*”, in [www.dirittoegustizia.it](http://www.dirittoegustizia.it);

DEL NINNO, Alessandro (2018): “*Il nuovo impianto sanzionatorio penale del Codice della privacy coordinato al GDPR. Le principali novità in materia di reati privacy*”, [www.dirittoegustizia.it](http://www.dirittoegustizia.it);

FERRUA, Paolo (2017): “*La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vivente e diritto vigente*”, *Cassazione Penale*, 1, pp. 78-90;

FIDELBO, Giorgio (2014): “*Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 Marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia*”, *Corte di Cassazione, Ufficio del Ruolo e del Massimario*;

FIDELBO, Giorgio (2014): “*Il principio del ne bis in idem e la sentenza 'Grande Stevens': pronuncia europea e riflessi nazionali*”, [www.dirittopenaleeuropeo.it](http://www.dirittopenaleeuropeo.it);

FIMIANI, Pasquale (2017): “*Market abuse e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 15 Novembre 2016, A e B c. Norvegia*”, *Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 2, pp. 5-20;

FINOCCHIARO, Giusella (2018): “*Lo schema di decreto legislativo sulla privacy*”, [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it);

GALLUCCIO, Alessandra (2018), “*La Grande Sezione della Corte di giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di bis in idem*”, *Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 3, pp. 286-294;

MANES, Vittorio e MAZZACUVA, Francesco (2019), “GDPR e nuove disposizioni penali del codice privacy”, *Diritto penale e processo*, 2, pp. 167-171;

MARINI, Paolo (2017): “Regolamento Privacy UE e violazioni: le novità dell’apparato sanzionatorio”, *Quotidiano giuridico*;

PULITANÒ, Domenico (2017): “La Corte Costituzionale sul *ne bis in idem*”, *Cassazione Penale*, 1, pp. 70-77;

RATTI, Matilde (2017): “*Il regime sanzionatorio previsto dal Regolamento per l’illecito trattamento dei dati personali*”, in FINOCCHIARO, Giusella (eds.): *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali* (Bologna, Zanichelli), pp. 595 ss.;

VIGANÒ, Francesco (2016): “*Ne bis in idem* e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani. Riflessioni *de lege lata* e *ferenda* sull’impatto della sentenza Grande Stevens nell’ordinamento italiano”, *Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1, pp. 186-202;

VIGANÒ, Francesco (2016): “La grande camera della corte di Strasburgo su *ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio”, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it);

VIGANÒ, Francesco (2016): “*Ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della Consulta un *assist* ai giudici comuni”, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>